Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 137 del 30 marzo 2023.

"Componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui all'art.17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e Commissari straordinari - Compensi - Contenimento della spesa".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO l'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995, n.22 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art.17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.P.Reg. n.7 del 20 gennaio 2012: "Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art.17 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11";

VISTO il D.P.Reg. n.43 del 17 settembre 2020: "Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art.17 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11";

VISTO l'art.54-ter del Decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 23 luglio 2021, n.106;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.452 del 30 novembre 2012: "Contenimento della spesa per organismi, società partecipate ed enti regionali, nonché società ed enti in liquidazione";

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 19 dicembre 2022: " Art. 9, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 - *Spoil System*";

VISTA la nota prot. n. 3856 del 23 febbraio 2023 con la quale il Presidente della Regione trasmette la proposta, per l'approvazione della Giunta regionale, concernente: "Art.3-ter, comma 1 L.R. n.22/1995 – Spoils system – Nomina di commissari straordinari – Personale dell'amministrazione regionale – Compensi – Quantificazione" e la successiva nota integrativa prot. n.5074 del 9 marzo 2023;

CONSIDERATO che con la citata nota prot. n. 3856/2023 il Presidente, dopo aver, preliminarmente, richiamato la suddetta deliberazione della Giunta regionale n.603/2022, rappresenta che: con successive deliberazioni la Giunta regionale ha provveduto a nominare, in luogo degli organi revocati, commissari straordinari scelti tra il personale appartenente all'Amministrazione regionale, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, per le cui nomine manca una norma che ne prescriva la gratuità e di conseguenza, l'Amministrazione ha sempre legittimamente determinato, nell'ambito della propria discrezionalità, un apposito compenso per la cui quantificazione si è fatto riferimento, analogicamente, in assenza di norme specifiche, ai compensi annui previsti dal D.P.Reg. n. 7 del 20 gennaio 2012 per gli organi ordinari (Presidenti) di enti e organismi vigilati;

CONSIDERATO che, nella richiamata nota prot. n. 3856/2023, il Presidente fa presente, in particolare, che: ai commissari straordinari di enti e organismi regionali vigilati, di cui all'art. 17, L.R. n. 11/2010, sono stati riconosciuti i compensi previsti dal predetto D.P.Reg. n. 7/2012 per il Presidente degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, di cui alla citata norma regionale, ferma restando la riduzione del 20% dei compensi in generale previsti dallo stesso D.P.Reg. n.7/2012 per gli organi di

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

amministrazione e controllo degli organismi, di cui all'art.17, comma 1, della l.r. n.11/2010, disposta dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n.452/2012; inoltre, con specifico riferimento al personale interno all'Amministrazione regionale, nominato commissario straordinario e/o organo ordinario di amministrazione o di controllo dei suddetti enti, per i quali non è previsto che si interrompa il rapporto di lavoro con l'Amministrazione stessa e per i quali si pone il problema di evitare il pieno cumulo tra compenso e trattamento economico già goduto, risulta, pertanto, opportuno abbattere i compensi, di cui al citato D.P.Reg.n.7/2012, non del 20%, ma del 30% e, di dare mandato alla Segreteria generale della Presidenza della Regione di predisporre la modifica del decreto presidenziale n.7/2012, al fine di armonizzarlo con le superiori considerazioni, prevedendo che la fascia di appartenenza di ogni singolo ente e/organismo non rimanga cristallizzata, ma vada verificata al momento del conferimento di un nuovo incarico ovvero al momento dell'eventuale rinnovo; per quanto attiene alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana (CEFPAS), atteso che con la deliberazione della Giunta regionale n.37 dell'11 gennaio 2023 è stato nominato Commissario straordinario, con i poteri di Direttore generale del CEFPAS, un dipendente dell'Amministrazione regionale e che, non essendo prevista l'interruzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, è da escludere il cumulo tra il trattamento previsto per l'organo ordinario dell'ente (Direttore generale) e il trattamento economico già goduto da un dipendente dell'Amministrazione regionale, si reputa opportuno, nel vuoto normativo sull'argomento, e anche sulla scorta del parere dell'Avvocato generale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione n.3357/2023, che la quantificazione del suddetto compenso sia commisurata, con riferimento al trattamento economico previsto per il Direttore generale del CEFPAS, alla sola quota correlata ai risultati di gestione, oltre al rimborso delle spese

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

e delle indennità di missione eventualmente sostenute; infine si reputa opportuno che la Giunta regionale si determini in ordine all'applicazione della quantificazione dei compensi per gli incarichi di commissario straordinario, nonché di organo ordinario degli Enti e organismi regionali vigilati, disposta per i dipendenti regionali, anche con riferimento a tutti i dipendenti, esterni all'Amministrazione regionale, ma comunque appartenenti al settore pubblico;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, il Presidente della Regione ritiene opportuno evidenziare che: le considerazioni espresse nella richiamata nota prot.n. 3856/2023, con particolare riferimento alla determinazione dei compensi da riconoscere ai Commissari straordinari presso le Camere di commercio sono superate, atteso che il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato nel mese di marzo il decreto, in corso di registrazione, il quale determina i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio sulla base della classe dimensionale di appartenenza dell'ente, fissando le decorrenze per l'attribuzione dei compensi medesimi; il citato decreto ministeriale prevede, per le Camere di commercio della Regione Siciliana, che l'Assessorato regionale delle attività produttive, ai sensi dell'art.5 della legge regionale 4 aprile 1995, n.29 e successive modifiche, dovrà attribuire e comunicare al Ministero delle imprese e del made in Italy la classe dimensionale economico – patrimoniale di appartenenza delle relative Camere di commercio e, pertanto, propone che la Giunta regionale si determini per dare mandato all'Assessorato regionale delle attività produttive di sottoporre all'Organo di governo una proposta di definizione dei compensi dei Commissari straordinari, scelti tra i dipendenti regionali, tenendo conto anche del parere n.16513/30.11.2019 del 19 luglio 2019 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, e di definire le iniziative necessarie a dare attuazione all'art.54-ter del Decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge, con

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 23 luglio 2021, n.106, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2023 verificando, anche unitamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, se le previsioni contenute nel citato decreto ministeriale siano immediatamente operative o se vadano posposte alla riorganizzazione di cui al predetto art.54-ter del decreto legge n.73/2021 ed allo smembramento/riaccorpamento previsto al comma 2 della citata norma;

CONSIDERATO che con la richiamata nota integrativa prot. n. 5074/2023 il Presidente rappresenta, tra l'altro, che la Giunta regionale determini: di revocare anche il D.P.Reg. n.43 del 17 settembre 2020 che aveva modificato il citato D.P.Reg. n.7/2012, introducendo, tra l'altro, un criterio di quantificazione della remunerazione dell'organo monocratico; che l'abbattimento del 20%, previsto per i soggetti esterni all'Amministrazione regionale e del 30% previsto per i dipendenti pubblici, non trovi applicazione, con riferimento al compenso spettante all'organo monocratico ordinario e al commissario straordinario di un ente/organismo vigilato, ove rientrino nella fascia "C" prevista dal richiamato D.P.Reg.n.7/2012;

CONSIDERATO, infine, che le superiori proposte dovranno avere efficacia con riferimento alle nomine successive alla data dell'1 gennaio 2023;

RITENUTO di determinare, con riferimento alle nomine successive alla data dell'1 gennaio 2023: l'abbattimento dei compensi di cui al citato D.P.Reg. n.7/2012, non del 20%, ma del 30%, con riferimento sia al personale interno all'Amministrazione regionale, che al personale esterno all'Amministrazione regionale, ma comunque appartenente al settore pubblico, nominato Commissario straordinario e/o organo ordinario di amministrazione o di controllo degli Enti e organismi di cui all'art.17, comma 1, della l.r. n.11/2010; che la quantificazione del compenso del Commissario straordinario del CEFPAS, con riferimento al trattamento economico previsto per il Direttore generale del predetto ente, sia commisurata alla sola quota correlata ai risultati di gestione, oltre al rimborso delle spese e delle indennità di missione

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

eventualmente sostenute; che l'abbattimento del 20%, previsto per i soggetti esterni all'Amministrazione regionale e del 30% previsto per i dipendenti pubblici, non trovi applicazione, con riferimento al compenso spettante all'organo monocratico ordinario e al commissario straordinario di un ente/organismo vigilato, ove rientrino nella fascia "C" prevista dal citato D.P.Reg.n.7/2012;

RITENUTO, altresì, di revocare i richiamati Decreti presidenziali n.7 del 20 gennaio 2012 e n.43 del 17 settembre 2020, dando mandato alla Segreteria generale della Presidenza della Regione di predisporre la modifica del Decreto presidenziale n.7 del 20 gennaio 2012 nei termini sopra specificati, al fine di armonizzarlo con le superiori considerazioni, prevedendo che la fascia di appartenenza di ogni singolo ente e/organismo non rimanga cristallizzata, ma vada verificata al momento del conferimento di un nuovo incarico ovvero al momento dell'eventuale rinnovo;

RITENUTO di dare mandato all'Assessorato regionale delle attività produttive di adottare, in ordine alla determinazione dei compensi dei Commissari straordinari presso le Camere di commercio, scelti tra i dipendenti regionali, le necessarie iniziative e verifiche sopra specificate, anche alla luce delle disposizioni contenute nel richiamato decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del parere n.16513/30.11.2019 del 19 luglio 2019 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, al fine di sottoporre alla Giunta regionale una proposta definita sulla tematica in parola;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di determinare con riferimento alle nomine successive alla data dell'1 gennaio 2023:

- l'abbattimento dei compensi di cui al Decreto presidenziale n.7 del 20 gennaio 2012, non del 20%, ma del 30%, con riferimento sia al personale interno all'Amministrazione regionale, che al personale esterno all'Amministrazione

regionale, ma comunque appartenente al settore pubblico, nominato Commissario straordinario e/o organo ordinario di amministrazione o di controllo degli Enti e organismi di cui all'art.17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010 n.11;

- che la quantificazione del compenso del Commissario straordinario del CEFPAS, con riferimento al trattamento economico previsto per il Direttore generale del predetto ente sia commisurata alla sola quota correlata ai risultati di gestione, oltre al rimborso delle spese e delle indennità di missione eventualmente sostenute; che l'abbattimento del 20%, previsto per i soggetti esterni all'Amministrazione regionale e del 30% previsto per i dipendenti pubblici, non trovi applicazione, con riferimento al compenso spettante all'organo monocratico ordinario e al commissario straordinario di un ente/organismo vigilato, ove rientrino nella fascia "C" prevista dal Decreto presidenziale n.7 del 20 gennaio 2012;

- la revoca dei richiamati Decreti presidenziali n.7 del 20 gennaio 2012 e n.43 del 17 settembre 2020, dando mandato alla Segreteria generale della Presidenza della Regione di predisporre la modifica del decreto presidenziale n.7 del 20 gennaio 2012, al fine di armonizzarlo con le superiori considerazioni, prevedendo che la fascia di appartenenza di ogni singolo ente e/organismo non rimanga cristallizzata, ma vada verificata al momento del conferimento di un nuovo incarico ovvero al momento dell'eventuale rinnovo;

- di dare mandato all'Assessorato regionale delle attività produttive di adottare, in ordine alla determinazione dei compensi dei Commissari straordinari presso le Camere di commercio, scelti tra i dipendenti regionali, le necessarie iniziative e verifiche, in premessa specificate, anche alla luce delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato nel mese di marzo ed in corso di registrazione, nonché del parere n.16513/30.11.2019 del 19 luglio 2019 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, al fine di sottoporre alla Giunta

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

regionale una proposta definita sulla determinazione dei compensi in parola. Gli Assessorati regionali competenti sono onerati di notificare la presente deliberazione agli Enti e Organismi interessati, sottoposti al loro controllo e/o vigilanza.

Il Segretario — Il Presidente

BUONISI — SCHIFANI

ER

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA
Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 3856 del 23 FEB. 2023

OGGETTO: Art. 3-ter, comma 1, L.R. n. 22/1995 - Spoils system - Nomina di commissari straordinari - Personale dell'amministrazione regionale - Compensi - Quantificazione.

Alla Segreteria di Giunta

Con la Deliberazione n. 603 del 19 dicembre 2022 la Giunta regionale si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 3-ter, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, per la conferma, revoca, modifica o rinnovo degli incarichi relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione conferiti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale o dagli Assessori regionali.

Con successive Deliberazioni, la Giunta regionale ha provveduto a nominare, in luogo degli organi revocati, *commissari straordinari* scelti tra il personale appartenente all'Amministrazione regionale, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale.

Si tratta di nomine in ordine alle quali manca una norma che ne prescriva la gratuità; pertanto, l'Amministrazione ha sempre legittimamente determinato, nell'ambito della propria discrezionalità, un apposito compenso (v. parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 10586/66.00.11 del 5 giugno 2000), per la cui quantificazione si è fatto capo, analogicamente, in assenza di norme specifiche, ai compensi annui previsti dal D.P.Reg. n. 7 del 20 gennaio 2012 per gli organi ordinari

Palazzo Orleans - Piazza Indipendenza, 21 – 90129 Palermo (IT) – Tel. +39 091 7075281
e-mail: segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

(Presidenti) di enti e organismi vigilati oppure, specificamente per le Camere di Commercio, alle indennità previste per i commissari straordinari degli enti locali dal D.P.Reg. 8 maggio 2009.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla nomina di soggetti interni all'Amministrazione regionale, per i quali non è previsto che si interrompa il rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, si pone il problema di evitare il pieno cumulo tra compenso e trattamento economico già goduto.

Considerazione che si ritiene debba comunque essere estesa, per le medesime motivazioni, anche in caso di nomina dei dipendenti regionali quali organi ordinari di amministrazione e di controllo, per i quali v. infra sub 1).

La problematica deve essere affrontata partitamente per gli Enti regionali vigilati, per le Camere di Commercio e per il commissario straordinario del Cefpas, anche sulla scorta del parere reso dall'Avvocato generale dell'Ufficio legislativo e legale, assunto al prot. n. 3357 del 17 febbraio 2023.

I - Enti e organismi regionali vigilati.

Sinora, come anticipato, per prassi, ai commissari straordinari di enti e organismi di cui all'art. 17, L. r. n. 11/2010 sono stati riconosciuti i compensi previsti dal Decreto presidenziale n. 7 del 20 gennaio 2012 per il Presidente degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa di cui alla citata norma regionale.

Ferma restando la riduzione del 20 % dei compensi in generale previsti dal Decreto presidenziale n. 7 del 20 gennaio 2012 per gli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui all'art.17, l.r. n.11/2010, già disposta e operata per effetto della Deliberazione della Giunta regionale n.452/2012, si sottopone alla Giunta regionale la problematica esposta affinchè deliberi:

- con specifico riferimento al personale interno all'Amministrazione regionale, nominato Commissario straordinario e/o organo ordinario di amministrazione o di controllo dell'ente, di abbattere i compensi di cui al richiamato D.P.Reg. n. 7/2012 non del 20%, ma del 30%;

- di dare mandato alla Segreteria Generale di predisporre la modifica del decreto presidenziale n. 7/2012, al fine di armonizzarlo, nei termini suddetti; lo stesso verrà altresì integrato con la previsione che la fascia di appartenenza di ogni singolo ente e/o organismo non rimanga cristallizzata ma vada verificata al momento del conferimento di un nuovo incarico ovvero al momento dell'eventuale rinnovo.

II - Camere di Commercio.

Quanto ai commissari straordinari presso le Camere di Commercio, l'Ufficio legislativo e legale, con parere n. 16513/30.11.2019 del 19 luglio 2019, approfondita la portata del principio di gratuità degli incarichi degli organi camerali, diversi dai collegi dei revisori, previsto dall'art. 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580/1993, ne ha escluso l'estensione agli incarichi di Commissario straordinario, concludendo per la remunerabilità di questi ultimi.

Nel medesimo parere viene altresì chiarito che "*Per quanto poi concerne la determinazione dell'importo del compenso, si osserva che, in assenza di una specifica normazione di rango primario o secondario che disciplini la fattispecie de qua - seppur potrebbe sostenersi il rinvio, per analogia, al D.P.Reg. 8 maggio 2009 che ha rideterminato le indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali - tuttavia valuterà codesta Amministrazione, l'applicabilità, nel caso in esame, del D.P.Reg. 20 gennaio 2012, corrispondendo ai commissari straordinari i compensi annui ivi fissati per gli organi ordinari di amministrazione.*".

Ciò premesso, si ritiene più congruo applicare *analogicamente* il Decreto presidenziale n. 7 del 20 gennaio 2012, piuttosto che il D.P.Reg. 8 maggio 2009 che concerne gli *enti territoriali a finalità generale*, proponendosi pertanto alla Giunta di deliberare il riconoscimento ai commissari straordinari delle Camere di Commercio dei compensi annui previsti dal citato Decreto presidenziale n. 7 del 20 gennaio 2012, con la riduzione del 30% nei termini sopra esposti per gli incarichi conferiti a personale interno all'Amministrazione regionale.

III - Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana (CEFPAS).

Infine, con la Deliberazione n. 37 dell'11 gennaio 2023 la Giunta regionale ha nominato commissario straordinario, con i poteri di Direttore generale del CEFPAS, un dipendente dell'Amministrazione regionale.

Come ben si evince dallo statuto del Centro, il Direttore generale, pur essendo organo dell'ente, intrattiene con il medesimo un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.

Ne deriva che, in una lettura sistematica e coerente con l'ordinamento vigente, è innanzitutto da escludere che il dipendente regionale possa intrattenere, in costanza del rapporto di pubblico

impiego con l'Amministrazione regionale, un secondo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con l'Ente, quale sarebbe quello proprio del "direttore generale" del Centro, come da statuto.

Del pari, ai fini della quantificazione di un compenso, non essendo prevista l'interruzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale (es. aspettativa senza assegni), è da escludere il cumulo tra il trattamento previsto per l'organo ordinario dell'ente e il trattamento economico già goduto.

Nel vuoto normativo, occorre a questo punto parametrare il compenso, al fine di un quantificazione dello stesso. Tenuto conto delle considerazioni svolte, anche sulla scorta del citato parere prot. n. 3357/2023, si propone che la quantificazione del compenso sia commisurata, con riferimento al trattamento economico previsto per il direttore generale, alla (sola) quota correlata ai risultati di gestione, oltre al rimborso delle spese e delle indennità di missione eventualmente sostenute. Detta *quota correlata ai risultati di gestione* viene richiamata solo come *parametro* per la commisurazione dell'importo del compenso.

IV - Incarichi a dipendenti del settore pubblico.

Si propone, infine, di deliberare che la quantificazione dei compensi per gli incarichi di commissario straordinario, nonchè di organo ordinario sub I, disposta per i dipendenti regionali, trovi applicazione con riferimento a tutti i dipendenti, esterni all'Amministrazione regionale, ma comunque appartenenti al settore pubblico.

***

Quanto sopra in disparte e fermo restando, in questa sede, il principio di onnicomprensività del trattamento dei dirigenti regionali che:

a) per i dirigenti di struttura non di massima dimensione, impone che i compensi per gli incarichi aggiuntivi devono essere interamente versati, a carico di enti e/o organismi terzi, in conto entrata all'Amministrazione regionale e al dipendente venga corrisposta, ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione, una quota pari al 50% dell'importo versato dai terzi, detratti gli oneri a carico sia del dipendente che dell'amministrazione;

b) per gli incarichi aggiuntivi ai Dirigenti generali, dall'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, i compensi devono comunque essere interamente versati, a carico di enti e/o organismi terzi, in conto entrata all'Amministrazione regionale, ma rimane esclusa la

corresponsione a loro favore di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

***

Si propone infine che la Giunta deliberi che le disposizioni di cui alla presente proposta avranno efficacia con riferimento alle nomine successive alla data del 1° gennaio 2023.

Gli Assessorati competenti, di seguito alla notifica della Deliberazione di Giunta regionale da parte della Segreteria di Giunta, sono onerati di notificare la medesima agli Enti ed Organismi interessati, sottoposti al loro controllo e/o vigilanza.

REGIONE SICILIANA * PRESIDENZA *

Il Presidente
SCHIFANI

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA
Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 5074 del - 9 MAR. 2023

OGGETTO: Art. 3-ter, comma 1, L.R. n. 22/1995 - Nomina di commissari straordinari - Compensi - Quantificazione - Modifiche al D.P.Reg. n. 7/2012.

Alla Segreteria di Giunta

In riferimento alla nota prot. n. 3856 del 23 febbraio 2023 ed ad integrazione della stessa, con la presente si propone, onde scongiurare problematiche interpretative, che la Giunta regionale deliberi altresì di revocare il D.P.Reg. n. 43 del 17 settembre 2020 (decreto che aveva modificato D.P.Reg. n. 7/2012, inserendo due articoli).

Al contempo, con specifico riferimento tanto al punto "*I - Enti e organismi vigilati*" che al punto "*II-Camere di Commercio*" della richiamata nota, a parziale modifica di quanto ivi previsto, si propone, mutuando -sia pure parzialmente- la *ratio* del revocando D.P.Reg. n. 43/2020, che la Giunta deliberi che l'abbattimento del 20%, (previsto per i soggetti esterni all'Amministrazione regionale) e del 30% (previsto per i dipendenti pubblici), non trovi applicazione con riferimento al compenso spettante all'organo monocratico ordinario ed al commissario straordinario di un ente/organismo vigilato e con riferimento al commissario straordinario della Camera di Commercio, ove rientrino nella fascia "C" prevista dal D.P.Reg. n. 7/2012.

REGIONE SICILIANA * PRESIDENZA *

Il Presidente
SCHIFANI

Palazzo Orleans - Piazza Indipendenza, 21 – 90129 Palermo (IT) – Tel. +39 091 7075281
e-mail: segreteriagabinetto@regione.sicilia.it